

Breve sintesi degli adempimenti delle emittenti radiotelevisive locali in materia di par condicio in occasione della campagna elettorale per le elezioni del 13 e 14 aprile 2008

PREMESSA

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 6 febbraio 2008 sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008.

Dal **6 febbraio** scorso è dunque iniziata la **campagna elettorale**, che si concluderà con lo svolgimento delle operazioni di voto.

È in corso di esame da parte del Parlamento il decreto che accorpa anche le elezioni amministrative parziali nella stessa data (cosiddetto Election Day).

Il 21 febbraio 2008 la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai ha emanato le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008”*.

Il 22 febbraio 2008 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la **Delibera 33/08/CSP**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio, con le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008”*.

Entrambi i provvedimenti disciplinano il periodo di campagna elettorale fino alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (10 marzo 2008).

Commissione parlamentare e Autorità emaneranno successivamente le disposizioni che disciplineranno il secondo periodo della campagna elettorale (11 marzo – 14 aprile).

Il sito web del Corecom (www.corecom.toscana.it) sarà costantemente aggiornato con informazioni relative alla campagna elettorale in corso.

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

Programmi di informazione

Nei programmi di informazione¹ le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista, fatta salva la libertà di commento e di critica. Sono vietate, anche in forma indiretta, le indicazioni o preferenze di voto.

¹ Per ‘programma di informazione’ si intende il telegiornale, il giornale radio, e qualunque notiziario o altro programma a titolo informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.

Programmi di comunicazione politica

I programmi di comunicazione politica² devono consentire un'effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all'interno delle seguenti fasce orarie: 07:00-24:00 per le TV, 07:00-01:00 per le radio. I calendari delle trasmissioni devono essere comunicati sette giorni prima della messa in onda al Corecom, che deve essere informato tempestivamente anche di tutte le eventuali modifiche alla programmazione.

L'eventuale assenza di uno o più soggetti agli incontri programmati non pregiudica l'intervento degli altri invitati, ma non ne determina un aumento dei tempi spettanti.

Comunicazione istituzionale

Per tutta la durata della campagna elettorale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche³ di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. La responsabilità di tale comunicazione fa capo comunque all'amministrazione e non alle emittenti.

Sondaggi politici ed elettorali

Nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici e/o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto, anche se effettuati in periodo precedente ai 15 giorni.

Nel resto della campagna elettorale i sondaggi possono essere resi pubblici solo se accompagnati dall'apposita nota informativa completa.

Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG)

Entro il **1 marzo 2008** le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere MAG devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente le indicazioni previste dall'art. 8 della Delibera n. 33/08/CSP. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN disponibile sul sito del Corecom. Il documento deve essere inviato, anche via fax, al Corecom della Toscana

² Per 'programma di comunicazione politica' si intende ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie che consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

³ Le amministrazioni pubbliche a cui si applica la norma sono le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(Fax 055/2387871) che ne informa l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN.

Con successiva delibera dell'Autorità saranno definiti i tempi entro i quali i soggetti politici che intendono avvalersi degli spazi per i MAG dovranno inviare le loro richieste al Corecom e alle emittenti interessate.

Avuta conoscenza del numero delle emittenti interessate a trasmettere MAG e delle richieste dei soggetti politici il Corecom, tenuto conto delle risorse disponibili, autorizzerà il numero massimo dei messaggi autogestiti gratuiti che possono essere trasmessi da ogni singola emittente.

Il Corecom, inoltre, provvederà al sorteggio per la collocazione dei messaggi nei contenitori.

Messaggi Autogestiti a Pagamento (MAP)

Come previsto dall'art. 9 della delibera 33/08/CSP dell'Autorità, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP), che non hanno vincoli di durata e rientrano nel calcolo dell'affollamento pubblicitario.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere MAP sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi, nella fascia oraria di maggiore ascolto.

Per l'accesso agli spazi relativi ai MAP le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale ed è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai MAP in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Sulla trasmissione di MAP non vi è obbligo di comunicazione al Corecom.

Conservazione delle registrazioni

Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel corso della campagna elettorale per i **tre mesi** successivi alla conclusione della campagna elettorale e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni di legge.